



## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "NEXUS AFRICA - ODV"

### ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È istituito l'Ente di Terzo Settore, organizzazione di volontariato, denominato "NEXUS AFRICA ODV" ETS ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili. L'Ente assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta ha sede in Comune di Colledara (TE), Cap 64042; in Via della Pineta SNC.

L'Organo di Amministrazione ha la facoltà di trasferire la sede sociale e di istituire sedi operative secondarie.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

L'utilizzo dell'acronimo ODV o della indicazione Organizzazione di Volontariato nella denominazione e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, negli atti, nella corrispondenza è obbligatorio, ma subordinato al perfezionamento e al mantenimento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

### ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale.

Essa intende operare in uno o più settori di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/17 s.m.d. con particolare riguardo a quelle contraddistinte dalle lettere: **w, d, e, n, r, i** e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

Tania Lombardi

1

Roberta Sperini

Nexus Africa ODV

Aut. pub. R. n. 12/17

Nello specifico l'Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, intende svolgere, le seguenti attività:

w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- Interventi e servizi sociali a favore di persone in condizioni di vulnerabilità, fragilità o rischio di esclusione sociale;
- Promozione delle pari opportunità, della cultura della pace e del contrasto a ogni forma di discriminazione.

d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- Organizzazione di corsi, seminari, laboratori, conferenze, workshop e attività formative in presenza e a distanza;
- Promozione di scambi culturali, esperienze di mobilità, gemellaggi e partenariati educativi nazionali e internazionali.

e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi,

*((alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)).*

- Promozione della tutela dell'ambiente, della gestione sostenibile delle risorse naturali e della resilienza climatica;
- Realizzazione di iniziative per favorire l'accesso all'acqua potabile, all'energia sostenibile, alla sicurezza alimentare e all'economia circolare mediante la sensibilizzazione e formazione sui temi ambientali e dello sviluppo sostenibile.

n) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

- Ideazione, promozione, gestione e realizzazione di programmi e progetti di cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125;



Tommaso Carlucci

2



Roberta Sperini



Stemmi e simboli

Quella R.T. Cooperazione

- Rafforzamento delle capacità organizzative, tecniche e professionali di enti, gruppi e comunità locali mediante attività di dotazione in infrastrutture, formazione e capacity building;

r) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- Attività di orientamento, accompagnamento e integrazione sociale dei cittadini stranieri, migranti, rifugiati e richiedenti protezione internazionale;
- Iniziative volte a favorire l'inclusione lavorativa, sociale e culturale delle persone svantaggiate

i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- Collaborazione con enti pubblici, scuole, università, associazioni e altri enti del Terzo Settore per la promozione delle attività di interesse generale.
- Pubblicazione di studi, ricerche e materiali didattici relativi alle attività di interesse generale svolte dall'ente.
- Attività di sensibilizzazione sui valori della solidarietà, della cittadinanza attiva e del volontariato.
- Partecipazione a reti associative, coordinamenti e partenariati con soggetti pubblici e privati.
- Realizzazione di iniziative per favorire l'inclusione, l'integrazione interculturale e la partecipazione attiva dei cittadini.

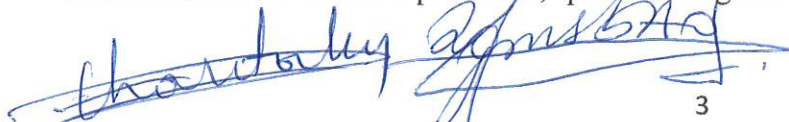
In quanto Organizzazione di Volontariato le sue attività sono svolte prevalentemente in favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività diverse da quelle indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.LGS. 117/2017 s.m.i.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'Associazione opera nel rispetto della libertà ed uguaglianza dei soci e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo.

Tutte le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'associazione tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito.

  
Elena Lombardo

Roberta Sperini  


Nemvizi Emanuel

Angela Rita Inapere

ti  
o  
o  
ei  
ri  
n  
i, *Verniza emusnel*

ti  
o  
o  
ei  
ri  
n  
i, *Verniza emusnel*

ti  
o  
o  
ei  
ri  
n  
i, *Verniza emusnel*

ti  
o  
o  
ei  
ri  
n  
i, *Verniza emusnel*

ti  
o  
o  
ei  
ri  
n  
i, *Verniza emusnel*

ti  
o  
o  
ei  
ri  
n  
i, *Verniza emusnel*

- ti  
o  
o  
ei  
ri  
n  
i, *Verniza emusnel*

ti  
o  
o  
ei  
ri  
n  
i, *Verniza emusnel*

ti  
o  
o  
ei  
ri  
n  
i, *Verniza emusnel*

ti  
o  
o  
ei  
ri  
n  
i, *Verniza emusnel*

ti  
o  
o  
ei  
ri  
n  
i, *Verniza emusnel*

4

Roberta Sperini

Becker

possono ricoprire cariche sociali fino al raggiungimento della maggiore età, fatto salvo e impregiudicato ogni altro diritto.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

#### ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, su richiesta dell'aspirante Socio che, nella domanda, deve indicare le generalità ed il domicilio e dichiarare di condividere le finalità che l'Associazione propone e di accettare e rispettare lo Statuto.

La deliberazione è comunicata all'associato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda e annotata sul libro degli associati a cura dell'Organo di Amministrazione.

In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato.

Il candidato ha la facoltà di ricorrere, entro 60 giorni, avverso tale decisione all'Assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Nel rispetto di principi, valori e finalità che animano l'Associazione, l'Organo di Amministrazione ha facoltà di proporre all'Assemblea dei soci l'adozione di regolamenti su criteri di ammissione, di valutazione del periodo di prova e di esclusione del socio, integrativi di quelli statuiti nel presente statuto.

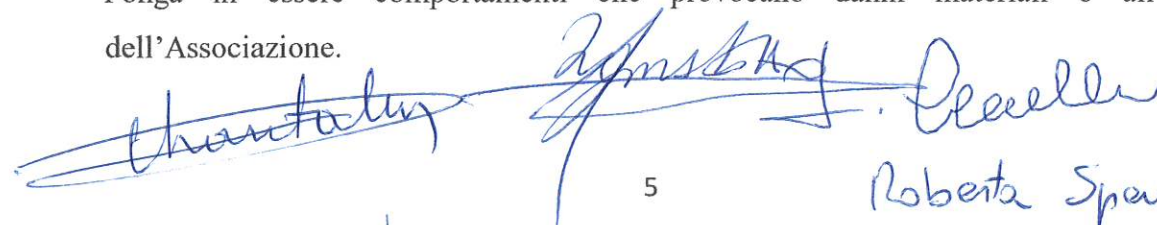
La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, esclusione e decesso, interdizione o inabilitazione.

Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

L'esclusione è prevista:

- Quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti,
- Si renda moroso nel pagamento della quota associativa entro il termine stabilito dall'organo amministrativo;
- Ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione.

  
Toma Casaberto  
5  
Roberta Spaurini

Neumig Zemanova

Ampela Rita Inesperen

L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al Socio interessato.

Contro il suddetto provvedimento, il Socio interessato può presentare ricorso entro **60** giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell'ambito associativo.

In ogni caso, le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

### ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Gli associati hanno il *diritto* di:

- Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- Esaminare i libri sociali e tutti gli atti e i documenti relativi alla gestione dell'Associazione;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Frequentare i locali dell'associazione;
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- Essere informati sulle attività dell'associazione con la pubblicazione di comunicazioni ufficiali eseguita anche con strumenti telematici o comunque tecnologicamente avanzati;
- Essere tutelati nel loro diritto alla riservatezza;

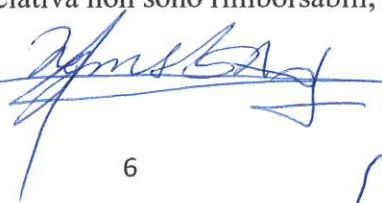
Gli associati hanno l'*obbligazione* di:

- Rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo competente.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Verunzi Zemanuel

Ampela Rita Lopez

  Roberto Sperini  
Tania Lombardo  
6  
Cecilia

## ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, l'Organo di Amministrazione, l'Organo di Controllo (eventuale) e l'Organo di Revisione (eventuale).

## ART. 7 - ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con il versamento delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 10 giorni prima della data della riunione mediante e comunicata per iscritto agli associati mediante: *lettera, mail o sms, avviso affisso nella sede associativa*. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

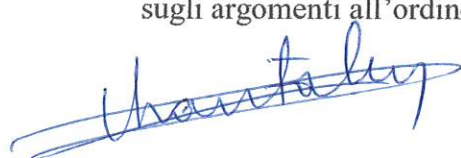
L'Assemblea può riunirsi anche in videoconferenza sempre che tutti partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Se, nel corso della riunione, venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

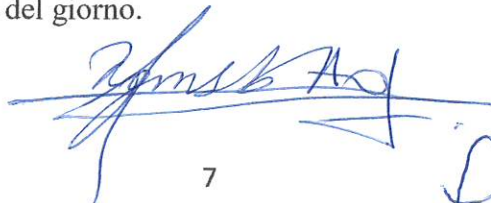
È possibile svolgere in videoconferenza le assemblee indipendentemente dalla previsione statutaria:

L'assemblea può essere anche svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza) a condizione che:

- Sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.



Tonia Lombardi



Roberto Spreini



Verifica amministrativa

Assemblea Riunione

Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci purché in regola con il pagamento delle quote associative ed iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati; a ciascun Socio spetta un solo voto.

E' ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Agli associati che siano enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero degli aderenti, in applicazione dell'art. 24, comma 2, del D. Lgs 117/2017.

Si applicano gli artt. 2372 e 2373 c.c. in quanto compatibili.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

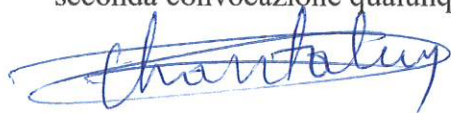
#### IN SEDE ORDINARIA:

1. Approvare il bilancio;
2. Nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
3. Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
4. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
5. Deliberare su eventuali ricorsi da parte dei soci esclusi o non ammessi;
6. Approvare eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
7. Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

#### IN SEDE STRAORDINARIA:

1. Deliberare sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione e ratificare l'eventuale devoluzione del patrimonio stabilendo a chi esso andrà destinato;
2. Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

L'Assemblea ordinaria - presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, il quale nomina fra i Soci un Segretario verbalizzante - è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione, di almeno il 50% più uno dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.



Tania Lambacorte

8



Roberta Spreini

Roberta Spreini

Dir. p. R. T. a. L. a. p. a. m. a. n. i.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e seconda convocazione devono intercorrere almeno 1 ora

L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente, il quale nomina tra i Soci un Segretario verbalizzante.

Per modificare lo Statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i  $\frac{3}{4}$  degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare sulle operazioni di trasformazione e fusione, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i  $\frac{3}{4}$  degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci, sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per 10 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione

#### **ART. 8 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE – Consiglio Direttivo**

L'Organo di Amministrazione – Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Gli amministratori sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

I membri dell'Organo di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea dei soci; esso rimarrà comunque in carica fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente, subentra il primo dei non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo di Amministrazione; nell'impossibilità di attuare tale modalità sarà l'Assemblea a ricostituire l'Organo con la nomina del nuovo componente, il quale subentrerà e rimarrà in carica fino alla scadenza naturale.

L'organo di amministrazione decade per il venire meno per qualsiasi motivo, della metà più uno dei suoi componenti.

*Thantaly*

*Torre Lambrocceto*

*Deella*

*Adm. S. B. A.*

*Roberta Sperini*

*Verungia Emanuel*

*Giuseppe Rita Luparelli*

L'Organo di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

L'organo di amministrazione nomina al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta che questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni e nomina inoltre il/la segretario/a.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione; dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

In caso di decadenza del Presidente, decade l'intero consiglio direttivo e sarà cura del Vice Presidente convocare l'assemblea degli associati senza indugio, e comunque entro 30 giorni, per l'elezione del nuovo consiglio.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni e in quelli esterni nei confronti dei terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

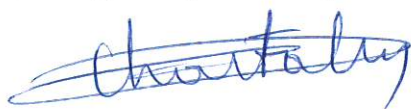
Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

In caso d'urgenza, il Presidente assume i poteri dell'Organo di Amministrazione chiedendo la ratifica dei provvedimenti adottati, nella riunione immediatamente successiva, che dovrà contestualmente convocare.

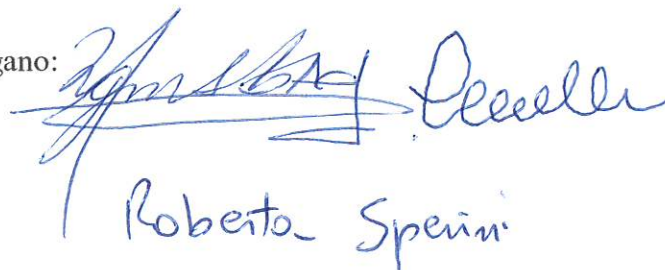
L'Organo di Amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi. Può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente e, in assenza di entrambi, da altro membro dell'Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo medesimo eletto fra i presenti.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:



10

  
Roberto Speini

Tommaso Lombocotto

Verifying document

Anche Rita Mazzoni

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- nominare il presidente, il vice-presidente e il segretario
- proporre all'Assemblea l'adozione dei regolamenti sui criteri di ammissione, valutazione del periodo di prova e di esclusione del socio, integrativi di quelli statuiti nel presente statuto;
- Provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o almeno un terzo dei membri dell'Organo di Amministrazione ne facciano richiesta.

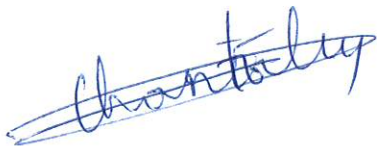
Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso scritto, per lettera, messaggio o via mail da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione da parte del rappresentante legale. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

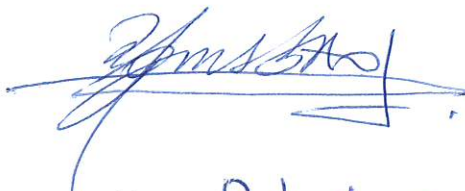
Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono in unica convocazione e sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di Amministrazione, redatti a cura di un Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono inseriti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso.

L'Organo di Amministrazione redige il rendiconto economico finanziario dell'Associazione e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica e finanziaria dell'Associazione.







Roberto Spini

Angela Rita Caporale

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **ART. 9 - ORGANO DI CONTROLLO (QUALORA PREVISTO)**

L'Organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi, per due esercizi consecutivi, due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017.

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 10 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI (QUALORA PREVISTO)**

L'Organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 11 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO**

*Anna Leubert*

*Roberta Spini*

*Verifica finanziaria*

*Anna Rita Casperini*

*Cecilia*

*Chantal*

*[Signature]*

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

1. Quote associative;
2. Contributi pubblici e privati;
3. Donazioni e lasciti testamentari;
4. Rendite patrimoniali;
5. Raccolte fondi;
6. Entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017).
7. Contributi dei soci annuali o straordinari stabiliti dagli organi dell'Associazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

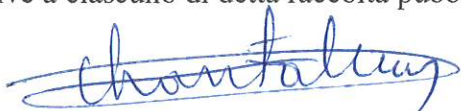
L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

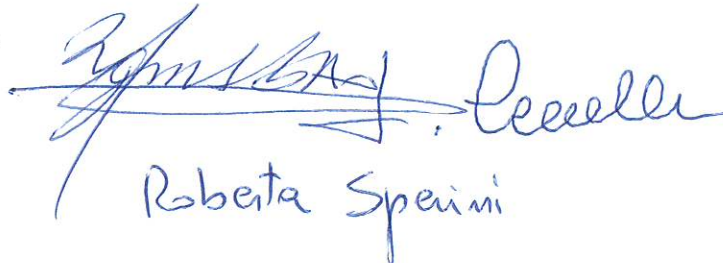
L'Organo di Amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio, secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Dlgs. 117/2017 e s.m.i., approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, poi depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore, dal momento in cui sarà operativo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta raccolta pubblica di fondi.



Tams Lombocorto



Roberta Speini

Neumann & Emanuel

Anna Paola Rita Unfermann

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

#### ART. 12 Bilancio sociale e informativa sociale

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*

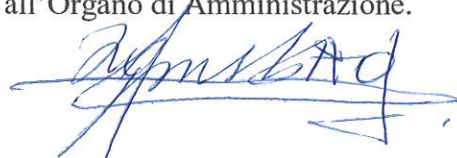
#### ART. 13 – LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- Registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa espressa richiesta scritta formulata all'Organo di Amministrazione.





Tome Lombocorto



Roberta Speini

Nelunvzozemamel

Una per tutti  
Rita  
con pelle

Tale richiesta, a cui l'organo dovrà dare riscontro entro trenta giorni, dovrà indicare il/i documento/i di cui prendere visione e/o estrarre copia.

Il richiedente potrà visionare gli atti o libri presso la sede dell'Organizzazione, durante gli orari indicati ed alla presenza di almeno un componente del Consiglio Direttivo o suo delegato, con facoltà di estrarne copie a proprie spese e con modalità tali da non intralciare la gestione sociale.

In ogni caso, i soggetti richiedenti saranno tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno avuto conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Organizzazione in caso di loro indebito rivelazione e/o utilizzo. Eventualmente, l'Organizzazione potrà richiedere all'interessato la sottoscrizione di una dichiarazione di riservatezza con la quale il soggetto si impegna a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

#### **ART. 14 – SCIOGLIMENTO o ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, su proposta dell'Organo di Amministrazione. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori*, preferibilmente scelti tra i propri associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, di cui all'art 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore avente analoga natura giuridica e analogo scopo.

#### **ART. 15 – RINVIO**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

**Esente da imposta di bollo e registro ex art.82 comma 3 e 5 D.Lgs. n.117 del 3/7/ 2017**

  
Tania Lambaarte  
Roberta Speirini  
Cecilia